

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 164

**OGGETTO: Integrazione e modifica della deliberazione n.135 del
29 maggio 2000 "Convenzioni di segreteria".**

L'anno **duemila** addì **27** del mese di **LUGLIO** alle ore **10.45** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **SUSTA Avv. Gianluca** *Presidente*
- **PORPORA Prof. Giuseppe** *Vicepresidente*
- **D'ALESSIO Prof. Gianfranco** *Consigliere*
- **DI RONZA Dott.ssa Anna** *Consigliere*
- **NALDONI Dott. Luigi** *Consigliere*
- **MOFFA Dott. Silvano** *Consigliere*
- **SORTINO Edoardo** *Consigliere*
- **TALARICO Dott. Carmine** *Consigliere*

Presente
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

E' presente alla seduta il **Presidente del Collegio dei revisori dei conti Prof. Antonio Giuncato** e la **prof.ssa Margherita Poselli**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

DELIBERAZIONE N.164

DEL 27 LUGLIO 2000

OGGETTO: Integrazione e modifica della deliberazione n.135 del 29 maggio 2000
"Convenzioni di segreteria".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n.241 del 9/12/1999 veniva revocata la deliberazione n.21/3 del 26/11/1999 contenente le linee di indirizzo per le Sezioni Regionali in ordine all'applicabilità dell'istituto delle convenzioni di segreteria ed in ordine al procedimento da seguire per l'aggiornamento dell'Albo in seguito alla stipulazione di convenzioni;

Preso atto che la deliberazione n.241/99 nella seduta del 9 dicembre 1999 era stata sospesa in attesa di acquisire il parere delle OO.SS. di categoria in quanto materia di concertazione di cui al protocollo d'intesa con le OO.SS.

Preso atto del contenuto della nota prot. n.9900571, fasc.17200/16419, datata 23.11.99 con la quale il Ministero dell'Interno, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art.33 del d.P.R. 465/97, con riferimento alla delibera n.21/3 del 26/11/98 ed al contenuto del dispositivo punto1) terzo capoverso, invita l'Agenzia Autonoma a revocare, in via di autotutela, la predetta deliberazione n.21/3 del 26/11/98 nella parte in cui stabilisce che "non sono consentite le convenzioni tra comuni di classe superiore alla 2^".

Considerato che il Consiglio di Amministrazione non intende limitare in alcun modo gli spazi concessi alle singole amministrazioni dall'art.24 della legge 8 giugno 1990, n.142;

Ravvisata, pertanto, la fondatezza dell'osservazione e ritenuto di esercitare in sede di autotutela un nuovo esame delle ragioni che avevano condotto all'adozione delle precedenti delibere;

Vista la propria deliberazione n.105/2000;

Sentite le OO.SS. di categoria, ai sensi del protocollo di intesa, nella riunione del 24 maggio 2000;

Pagina 50 di 157

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Ritenuto opportuno determinare le competenze delle Sezioni regionali;

Ad integrazione della deliberazione n.135 del 29 maggio 2000;

Con il voto contrario del Consigliere Sortino:

DELIBERA

1. Di esprimere, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art.10, d.P.R. 465/97, n.465, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione.
2. Nel caso di convenzioni tra sedi di segreteria fino alla classe II, la competenza a prenderne atto, sia della costituzione che dello scioglimento, è da individuarsi in capo ai consigli di amministrazione delle Sezioni Regionali competenti per territorio.
3. Nel caso di convenzioni che coinvolgano almeno una sede di segreteria di classe 1/B o 1/A, la competenza a prenderne atto, sia della costituzione che dello scioglimento, è da individuarsi in capo al Consiglio Nazionale di amministrazione.
4. Le deliberazioni esecutive dei consigli dei comuni interessati vengono trasmesse alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia (o all'Agenzia Nazionale per le altre sedi di classe superiore), unitamente alla richiesta di pubblicizzazione, ove necessaria, ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale di amministrazione n.150 del 15/07/99, o all'atto di individuazione del segretario della sede convenzionata, ove venga confermato il segretario già titolare di uno dei comuni convenzionati così come disposta dalla citata delibera n.150.
5. La Sezione Regionale competente, ricevute le deliberazioni esecutive dei comuni convenzionati e la comunicazione dell'avvio del procedimento, ne prende atto con atto deliberativo del proprio consiglio di amministrazione e provvede a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, ai sensi della citata deliberazione del C.d.A. nazionale n.150 del 15 luglio 1999.

Si procede, quindi, a dare comunicazione dell'avvenuto accorpamento delle sedi di segreteria agli uffici di questa Agenzia Nazionale per i conseguenti adempimenti connessi alla tenuta dell'albo.

6. Nell'ipotesi in cui, in seguito alla stipulazione di convenzioni di segreteria venga superata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza degli enti, si

Pagina 51 di 157

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

applica il seguente procedimento:

- a) la classificazione delle segreterie comunali e provinciali, allorchè in seguito alla stipula di Convenzioni di segreteria venga superata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza degli enti, è dichiarata dall'organo competente dell'Agenzia a seguito di richiesta formulata dalla giunta comunale del comune capoconvenzione con propria deliberazione, previa acquisizione di una certificazione dell'ufficiale di anagrafe, attestante la popolazione residente nei singoli comuni al 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto che la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni; per terminare al momento dello scioglimento della convenzione stessa, scioglimento che dovrà essere comunque comunicato.
 - b) La competenza a deliberare l'avvenuto passaggio di classe demografica appartiene, per le segreterie convenzionate fino alla classe II, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali competenti i quali, acquisita tutta la documentazione necessaria, provvedono nei quindici giorni successivi comunicandolo contestualmente all'Agenzia Nazionale.
 - c) La competenza a deliberare l'avvenuto passaggio riguardanti le classi superiori alla II appartiene invece all'Agenzia Nazionale.
7. Il Direttore Generale è incaricato della esecuzione della presente deliberazione.